Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 11 - 2021

Verona, 30 novembre 2021

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

RIFIUTI - Linee guida PEE impianti stoccaggio e trattamento rifiuti, circolare Vigili Fuoco.....3

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati.....4
EMERGENZA COVID 19 - INAIL, Sorveglianza sanitaria eccezionale, proroga al 31.12.2021.....4
EMERGENZA COVID 19 - Approvata definitivamente la legge di conversione sul Green pass nei luoghi di lavoro.....5
EMERGENZA COVID 19 - Viaggiatori indicazioni e nuova ordinanza Ministero Salute.....6
EMERGENZA COVID - Trasporti e logistica, ordinanza e nuovo protocollo.....7
EMERGENZA COVID 19 - Nuove misure, green pass rafforzato.....7
EMERGENZA COVID 19 - Vaccino Covid, esenzione prorogata fino al 31 dicembre 2021.....9
EMERGENZA COVID 19 - Aggiornamenti modulistica e procedura di verifica green pass.....10
SICUREZZA LAVORO - Novità valutazione rischio incendio, pubblicati il terzo decreto che sostituirà il DM 10 marzo 1998, primi chiarimenti del Dipartimento Vigili del Fuoco.....10
SICUREZZA LAVORO - Modificata la disciplina di sospensione dell'attività in caso di violazioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.....14

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID 19 - Dose booster a cinque mesi, circolare Ministero Salute.....15

NEWS AREA TECNICA

F-GAS - Banca dati gas fluorurati, diritti di segreteria entro il 30 novembre 2021 (Art. 16, comma 11, del DPR n. 146/2018).....15
SOSTANZE PERICOLOSE- Rilasciata la nuova versione IUCLID 6 col formato PCN aggiornato, nuove funzioni per le notifiche UFI.....16

APPROFONDIMENTI

SOSTANZE PERICOLOSE - Cos'è lo ZDHC.....17

RIFIUTI - Linee guida PEE impianti stoccaggio e trattamento rifiuti, circolare Vigili del Fuoco
https://www.apiverona.it/rifiuti-linee-guida-pee-impianti-stoccaggio-e-trattamento-rifiuti-circolare-vigili-del-fuoco/

Si ricorda che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.240 del 7 ottobre 2021 il DPCM 27 agosto 2021 contenente le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. In attuazione delli all'art. 26-bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il documento riporta procedure di intervento per la gestione dell'emergenza negli eventi incidentali come incendi, sostanze inquinanti che interessano:

- impianti stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006;
- impianti trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006;
- centri di raccolta comunali e intercomunali.

Non riguardano gli impianti a rischio incidente rilevante con sostanze pericolose, d. lgs. 105/2015.

Il documento è pubblicato come supporto operativo per Prefetture e soggetti competenti individuati dal Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n.113, è diviso in tre parti: metodo ad indici per distanza di attenzione per la Pianificazione di emergenza esterna PEE; metodologia speditiva per la pianificazione provinciale;schede e dati utili per il PEE.

I titolari delle attività individuate nell'allegato al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell'art. 26-bis, del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna".

Pubblicata inoltre dai **Vigili del Fuoco la circolare n.4293 del 15 novembre 2021** indirizzata alle Prefetture con indicazioni sull'art. 26 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 in merito alle linee guida piano emergenza esterna e informazione impianti stoccaggio e trattamento rifiuti – PEE. La circolare riguarda in particolare quanto previsto dal Dpc 27 agosto 2021 GU 7 ottobre 2021, linee guida, e ricorda che queste interessano:

- impianti stoccaggio rifiuti articolo 183 comma 1 lett.aa del D.Lgs 152/2006;
- impianti trattamento rifiuti comma 1 lett. s;
- centri raccolta comunali e intercomunali ;
- non gli impianti nel campo di applicazione del D.lgs 105/2015.

Alla circolare è allegato uno schema tipo di piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, che può costituire un modello, da adattare ai singoli contesti territoriali, con la finalità di uniformare il contributo tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che di velocizzare le attività propedeutiche alla predisposizione del piano.

Nell'intento di fornire alle fornire alle Prefetture tutto il supporto necessario per l'adozione dei piani in parola, il Dipartimento ha ideato un applicativo informatico per permettere ai gestori l'inserimento in formato digitale delle informazioni necessarie per la redazione del PEE. Riguardo a tale procedura, disponibile al link https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login, sarà avviato, a breve uno specifico programma illustrativo, indirizzato al personale interessato delle Prefetture e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La circolare riassume gli obiettivi del PEE (controllo degli incidenti; misure di protezione; informazione della popolazione servizi emergenza) e ricorda cosa comporta a livello operativo:

- i gestori trasmettono al prefetto entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm informazioni per elaborazione e aggiornamento del PEE;
- il Prefetto predispone e aggiorna il piano entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni, piano che va aggiornato periodicamente e non superando i tre anni;
- in caso di IR pari a zero il Prefetto non dovrà predisporre il PEE.

La circolare riporta quindi chiarimenti sulla panificazione provinciale e lo schema di piano di emergenza esterna.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati
https://www.apiverona.it/attrezzature-lavoro-verifiche-periodiche-elenco-dei-soggetti-abilitati-2/

Fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021, ha adottato il ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

EMERGENZA COVID 19 - INAIL, Sorveglianza sanitaria eccezionale, proroga al 31.12.2021
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-inail-sorveglianza-sanitaria-eccezionale-proroga-al-31-12-2021/

Fonte www.inail.it

Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail tramite l'apposito servizio online.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l'art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico".

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro. Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all'invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all'Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

EMERGENZA COVID 19 - Approvata definitivamente la legge di conversione sul Green pass nei luoghi di lavoro

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-approvata-definitivamente-la-legge-di-conversione-sul-green-pass-nei-luoghi-di-lavoro/

Si informa che la Camera, nella giornata del 17 novembre 2021, ha approvato, in via definitiva con 453 voti favorevoli e 42 contrari, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (già approvato dal Senato).

Le principali novità sono le seguenti:

1. i **lavoratori**, pubblici e privati, **possono** richiedere di **consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19**, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità;

2. qualora la **scadenza di un certificato verde COVID-19** di un dipendente, pubblico o privato, si colloca **nell'ambito della giornata lavorativa**, il lavoratore può permanere nel luogo di lavoro, al fine di completare la lavorativa;

3. i **lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati solo dall'azienda utilizzatrice**. L'Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass.

4. le **Pubbliche amministrazioni** dovranno fornire **idonea informativa** ai dipendenti ed alle Organizzazioni sindacali in merito alla predisposizione delle **modalità organizzative** adottate per la verifica del Green pass.

5. viene rivista la norma che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di **sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass**.

EMERGENZA COVID 19 - Viaggiatori indicazioni e nuova ordinanza Ministero Salute

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-viaggiatori-indicazioni-e-nuova-ordinanza-ministero-salute/

Con il Comunicato n. 73 del 26 novembre 2021 è stata pubblicata una nuova ordinanza del Ministero della Salute che **vieta l'ingresso in Italia da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini**.

Il ministero informa che sono in atto studi scientifici sulla nuova variante B.1.1.529 e nel frattempo viene seguita la strada della massima precauzione.

Informazioni aggiornate per gli spostamenti sono reperibili sul sito del Ministero Salute, Sezione "Covid-19 - Viaggiatori" al link
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

E' possibile consultare gli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti dall'estero:

- **Elenco A** - **Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**
- **Elenco B** - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all' Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
- **Elenco C** - **Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca** (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco**.

•**Elenco D** - **Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord** (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), **Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.**
•**Elenco E** - **Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco**

EMERGENZA COVID - Trasporti e logistica, ordinanza e nuovo protocollo

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-trasporti-e-logistica-ordinanza-e-nuovo-protocollo/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021 l'ordinanza dei Ministeri della Salute e della Mobilità Sostenibile l'ordinanza recante l'Adozione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

L'ordinanza, in vigore dall'11 novembre 2021, aggiorna le misure di prevenzione e gestione riguardanti i trasporti e la logistica e riporta il nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, che va a sostituire il precedente allegato 14 e relativo allegato del DPCM 2 marzo 2021.

Le principali novità sono:

- controllo del green pass prima della salita a bordo;
- possibilità di attivare punti di vaccinazione sui luoghi di lavoro;
- corsi di formazione e corsi per titoli e certificazioni consentiti in presenza in zona bianca e gialla;
- per il trasporto pubblico locale, ripristinato l'utilizzo della porta anteriore, separatore area guida, controllo e vendita biglietti a bordo, igienizzazione mezzi almeno una volta al giorno;
- possibilità di fermare il treno e realizzazione di spazi dedicati in caso di passeggero con sintomi, controllo green pass prima della salita nei grandi hub ferroviari o dal personale di bordo insieme alla verifica del biglietto;
- per taxi e Ncc consentiti massimo due passeggeri in caso di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiari;
- nel settore marittimo è necessario evitare contatti tra personale marittimo e di terra;
- nell'ambito trasporto merci, l'autista resta a bordo se sprovvisto di mascherina, carico e scarico avviene senza contatti diretti tra operatori e autisti.

EMERGENZA COVID 19 - Nuove misure per il contenimento dell'epidemia, green pass rafforzato

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-nuove-misure-per-il-contenimento-dellepidemia-green-pass-rafforzato/

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 24 novembre 2021 e ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo prevede una serie di misure di contenimento della "quarta ondata" della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

1. obbligo vaccinale e terza dose;
2. estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie;
3. istituzione del Green Pass rafforzato;
4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

1. Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto legge prevede di estendere l'obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

2. Obbligo nuove categorie
Inoltre il provvedimento stabilisce l'estensione dell'obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.
Le nuove categorie coinvolte saranno:

- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

3. Green Pass
Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.
L'obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l'attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti

- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Altre misure
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l'effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall'entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell'interno.
Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

- è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
- aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
- se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

Norme che non sono cambiate:

- la mascherina resta non obbligatoria all'aperto in zona bianca e obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;
- restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.

EMERGENZA COVID 19 - Vaccino Covid, esenzione alla vaccinazione prorogata fino al 31 dicembre 2021
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-vaccino-covid-esenzione-alla-vaccinazione-prorogata-fino-al-31-dicembre-2021/

Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare Prot. n. 53922 del 25/11/2021 con la quale la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è **prorogata sino al 31 dicembre 2021**.

Nel provvedimento s*i precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.*

Le certificazioni di esonero da vaccino Covid la cui validità è prorogata al 31 dicembre 2021 sono:

- Certificazioni rilasciate ai sensi della Circolare Ministero della salute del 4 agosto 2021 n. 35309 ai soggetti che per "*condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19*";

- Certificazioni di cui alla Circolare Ministero della salute del 5 agosto 2021 n. 35444 riguardanti l'esenzione temporanea dalla vaccinazione anti COVID-19 per i soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR, ricevendo il vaccino ReiThera (una o due dosi).

Al fine di consentire l'accesso alle attività ed ai servizi per cui è richiesto il green pass, la Circolare del Ministero della salute numero 35309 del 4 agosto 2021, consente il rilascio in formato cartaceo di "*certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2*" la cui validità è prevista sino al 30 settembre 2021 (termine ora prorogato al 31 dicembre prossimo).

Le certificazioni possono essere rilasciate da:
- Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
- Medici di Medicina Generale;
- Pediatri di libera scelta;

che operano nell'ambito della campagna vaccinale.

Si ammette altresì l'utilizzo, si legge nella circolare, delle "*piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione*".

Il documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, contiene:
- I dati identificativi dell'interessato (cognome, nome e data di nascita);
- La dicitura "*soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105*";
- La data di fine validità della certificazione indicata con "*certificazione valida fino al_____*";
- Dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
- Timbro e firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale.

I soggetti deputati a controllare il green pass non possono in alcun modo accettare certificazioni non ufficiali (cioè non rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito).

Non vengono prese in considerazione scelte personali che non sono basate su evidenze scientifiche, test sierologici positivi in presenza di tampone molecolare negativo, la gravidanza e l'allattamento.

L'obbligo del possesso della certificazione verde per accedere nei luoghi di lavoro pubblici e privati non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

EMERGENZA COVID 19 - Aggiornamenti modulistica e procedura di verifica green pass
https://www.apiverona.it/aggiornamento-modulistica-e-procedura-di-verifica-green-pass/

Alla luce dell'entrata in vigore della Legge 5 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (**clicca qui**), riguardante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening», si segnala che:

- i lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro;
- è stata chiarito che la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dal DL n. 52/2021; gli stessi lavoratori possono rimanere sul luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
- la verifica della certificazione verde COVID-19 dei lavoratori in somministrazione compete all'utilizzatore;
- per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione dei lavoratori sospesi – per aver comunicato di non possedere la certificazione verde COVID-19 o esserne stati privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro – può essere rinnovato anche più volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Si trasmettono di seguito **le procedure e la modulistica (link)** aggiornate ai sensi della Legge 5 novembre 2021, n. 165 :
1. Incarico verifica Green Pass
2. Informativa per lavoratori
3. Procedura verifica green pass per aziende
4. Segnalazione Prefettura

Sarà nostra cura fornire gli opportuni aggiornamenti in caso di ulteriori ed eventuali chiarimenti governativi.

SICUREZZA LAVORO - Novità valutazione rischio incendio, pubblicati il terzo decreto che sostituirà il DM 10 marzo 1998, primi chiarimenti del Dipartimento Vigili del Fuoco
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-novita-valutazione-rischio-incendio-pubblicati-il-terzo-decreto-che-sostituira-il-dm-10-marzo-1998-primi-chiarimenti-del-dipartimento-vigili-del-fuoco/

Pubblicato l'ultimo dei tre decreti antincendio che andranno ad abrogare il DM 10 marzo 1998, in attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3, del DLgs n. 81/2008 che prevede l'adozione di uno o più decreti concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del citato DM 10 marzo 1998.

DM 03 SETTEMBRE 2021 - Valutazione dei rischi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29.10.2021 il DM 03 settembre 2021 recante i "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Con tale provvedimento sono stati aggiornati i criteri diretti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi nonché le misure precauzionali di esercizio, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

Il nuovo decreto definisce le modalità con cui effettuare la valutazione del rischio di incendio adottando:
le misure atte ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora si verifichi;
le misure precauzionali di esercizio delle attività per quanto riguarda la sicurezza antincendio.

Il decreto in questione **entrerà in vigore il 29 ottobre 2022** (un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ed abrogherà, a partire da tale data, le ultime disposizioni rimaste in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Le disposizioni del decreto si applicano in tutti luoghi di lavoro, ad eccezione dei cantieri temporanei e mobili.

Il decreto rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro allineando i criteri di prevenzione incendi adottati nei luoghi di lavoro ai criteri introdotti dal decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
In particolare stabilisce che:
1) le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I del Decreto in oggetto.
3) per i luoghi di lavoro non ricadenti nei punti succitati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

Il decreto all'art. 2 ricorda che **la valutazione del rischio di incendio** e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali (quindi sia tecniche relative ad impianti, attrezzature di spegnimento e di rilevazione, che organizzative quali ad esempio controlli periodici, manutenzioni programmate, esercitazioni e prove, ecc) sono parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) che il datore di lavoro deve redigere e mantenere aggiornato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 81/2008.

Tale valutazione deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta (la valutazione del rischio di esplosione è prevista ed elaborata secondo quanto stabilito dal titolo XI del D.lgs. n. 81/2008).

Inoltre va effettuata in conformità ai criteri indicati all'art.3 del nuovo DM.

Luoghi di lavoro sottoposti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco
La valutazione del rischio di incendio va redatta secondo le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili ai luoghi di lavoro sottoposti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, che sono quelli dove vengono svolte le attività ricomprese nell'elenco dell'allegato I del DPR 151/2011 - Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. In questo caso la valutazione potrà individuare due livelli di rischio:

livello di rischio 3 (ex "*rischio incendio elevato*") per le seguenti attività *(per i livelli di rischio incendio connessi con l'obbligo formativo degli addetti antincendio, vedasi DM 2 settembre 2021 allegato III*):
a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'art. 3, c. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 105/2015;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/2006, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera s) del medesimo decreto; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, c. 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2003

livello di rischio 2 *(ex "rischio incendio medio")* per tutte le attività soggette a prevenzione incendi (*sono quelle attività ricomprese nell'elenco dell'allegato I del DPR 151/2011 - Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco*) non ricomprese nel precedente livello 3 (*per i livelli di rischio incendio connessi con l'obbligo formativo degli addetti antincendio, vedasi DM 2 settembre 2021 allegato III*).

Luoghi di lavoro non sottoposti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco
I luoghi di lavoro che non sono soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (quindi *attività NON ricomprese nell'elenco dell'allegato I del DPR 151/2011*), sono quindi classificabili con il **livello di rischio 1 (ex "rischio incendio basso"**; *per i livelli di rischio incendio connessi con l'obbligo formativo degli addetti antincendio, vedasi DM 2 settembre 2021 allegato III*). Rientrano in questa categoria le attività non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Per la valutazione del rischio di incendio si distinguono due casi (ex art. 3 Dm 03.09.2021) a seconda della presenza o meno di requisiti aggiuntivi indicati nell'allegato I al nuovo decreto.

Se i luoghi di lavoro livello di rischio 1 presentano i seguenti requisiti aggiuntivi (ex Allegato I Dm 03.09.2021):
a) affollamento complessivo inferiore o pari a 100 occupanti (intesi per occupanti le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività);
b) superficie lorda complessiva inferiore o pari a 1000 m2;
c) piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) attività che non comporta la detenzione o il trattamento di materiali combustibili in quantità significative (generalmente per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2);
e) attività che non comporta la detenzione o il trattamento di sostanze o di miscele pericolose in quantità significative (generalmente per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2);
f) attività che non comporta l'effettuazione di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
la valutazione del rischio di incendio dovrà seguire i ***criteri semplificati,*** previsti in allegato I al nuovo DM 03.09.2021 o potrà essere effettuata adottando i criteri previsti dalle regole tecniche di prevenzione incendi (ex DM 3 agosto 2015 "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.139/2006"*).

Se i luoghi di lavoro livello di rischio 1 non rispettano i requisiti aggiuntivi suddetti previsti alle lettere da a) a f), la valutazione del rischio di incendio dovrà seguire i criteri previsti dalle sole regole tecniche di prevenzione incendi (ex DM 3 agosto 2015 "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.139/2006"*).

Per le attività esistenti alla data del 29 ottobre 2022, **la valutazione del rischio di incendio dovrà essere aggiornata secondo i criteri di cui al nuovo DM 03.09.20021** in esame, nei casi indicati nell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 e quindi coerentemente con l'aggiornamento di tutta la valutazione dei rischi, in occasione di:

- modifiche del processo produttivo;
- modifiche dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Infatti, il richiamato articolo 29, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che: "*la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.*"

CIRCOLARE VV.F. N. 16700 DELL' 8 NOVEMBRE 2021 - Chiarimenti sul DM 03.09.2021

Pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 16700 datata 08 novembre 2021 contenente i primi chiarimenti sul decreto 3 settembre 2021 recante i ""Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.

Con detta circolare, al fine della necessaria uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale del Decreto in argomento, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha indicate le caratteristiche peculiari del Decreto ed in particolare sono stati evidenziati:
1) I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro;
2) I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

SICUREZZA LAVORO - Modificata la disciplina di sospensione dell'attività in caso di violazioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-modificata-la-disciplina-di-sospensione-dellattivita-in-caso-di-violazioni-sulla-sicurezza-e-regolarita-del-lavoro/

Si evidenzia che il decreto-legge n. 146/2021, in vigore dal 22 ottobre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 e riguardante prevalentemente misure economiche e fiscali, contiene una modifica al D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza del lavoro che prevede:

- attribuzione anche all'Ispettorato del lavoro tutti i compiti e poteri di vigilanza e controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro già delle ASL-SPISAL;
- aggiornamento dell'art. 14 del su richiamato D.Lgs.n. 81/2008 e relativo allegato I, che disciplina il potere di sospensione – totale o parziale – dell'attività in caso di presenza di lavoratori irregolari o di accertate gravi violazioni delle disposizioni relative all'igiene e sicurezza del lavoro.

In particolare:
il potere di sospensione in entrambe le materie è attribuito sia all'Ispettorato del lavoro che all'ASL-SPISAL (resta in capo al Comando provinciale dei vigili del fuoco per le violazioni in materia di prevenzione incendi);

- i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione sono:
  a) l'accertata presenza di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 10 per cento (era il 20 per cento);
  b) l'accertamento di determinate violazioni al momento tassativamente elencate nel nuovo allegato I, a prescindere da qualunque valutazione circa la sussistenza di una concreta situazione di pericolosità;
- la sospensione deve riguardare solo la parte dell'attività interessata dalla violazione ovvero l'attività dei lavoratori interessati;
- la sospensione adottata per la presenza di lavoratori irregolari è revocata con espresso provvedimento di revoca, a seguito della regolarizzazione dei lavoratori ed al pagamento di una somma pari a 2.500 euro, se i lavoratori irregolari erano in numero pari o inferiore a 5, e pari a 5.000 euro se erano più di 5;
- la sospensione adottata per le violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al nuovo allegato I è revocata a seguito dell'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, della rimozione delle situazioni di pericolo e del pagamento di determinate somme specificamente indicate nel medesimo allegato I per ciascun tipo di violazione.

Contro il provvedimento di sospensione adottato per la presenza di lavoratori irregolari resta possibile il ricorso in via amministrativa all'Ispettorato interregionale del lavoro; non è invece più prevista la possibilità di ricorrere al presidente della Giunta regionale contro le sospensioni adottate per violazioni alle norme sull'igiene e sicurezza del lavoro; resta, ovviamente, possibile il ricorso per via giurisdizionale.

Il provvedimento di sospensione comunque decade con la positiva conclusione (ma solo a conclusione) del procedimento di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 758/1994.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID 19 - Dose booster a cinque mesi, circolare Ministero Salute
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-dose-booster-a-cinque-mesi-circolare-ministero-salute/

Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare n.53312 del 22 novembre 2021 con la quale vengono aggiornate le indicazioni sull'intervallo temporale tra la somministrazione della dose "booster" (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Il Ministero della Salute visto il parere AIFA del 22 novembre 2021 aggiorna a cinque mesi, 150 giorni, l'intervallo minimo tra la dose booster a vaccino a m-RNA e il completamento del ciclo primario di vaccinazione.La dose booster verrà somministrata utilizzando come noto 30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech o 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna.

Viene di nuovo ribadita la possibilità di somministrare contemporaneamente vaccino Covid a m-RNA e vaccino antinfluenzale.

NEWS AREA TECNICA

F-GAS - Banca dati gas fluorurati, diritti di segreteria entro il 30 novembre 2021 (Art. 16, comma 11, del DPR n. 146/2018)
https://www.apiverona.it/f-gas-banca-dati-gas-fluorurati-diritti-di-segreteria-entro-il-30-novembre-2021-art-16-comma-11-del-dpr-n-1462018/

Si ricorda che **entro il 30 novembre 2021** le imprese e le persone certificate iscritte nella banca dati gas fluorurati per l'effettuazione degli interventi d'installazione, di primo controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e di smantellamento nelle apparecchiature impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra, dovranno versare alle Camere di commercio competenti per territorio i relativi diritti annuali di segreteria, secondo le modalità previste.

Nel dettaglio, detto obbligo è previsto per:

- le imprese certificate che effettuano gli interventi d'installazione, di primo controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e di smantellamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore; delle apparecchiature di protezione antincendio;
- le persone fisiche certificate (le imprese non lo devono essere) che effettuano gli interventi di installazione, di primo controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e di smantellamento delle celle frigorifero degli autocarri e dei rimorchi frigorifero; dei commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra; delle apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra.

Il pagamento va effettuato per via telematica entro il 30 novembre 2021, tramite carta di credito, da chiunque è stato abilitato ad effettuare la comunicazione degli interventi ed è pari a 21,00 euro per l'impresa soggetta a certificazione, a prescindere dal numero di persone certificate che impiega; a 13,00 euro per ogni persona certificata impiegata dall'impresa non soggetta a certificazione.

Le persone in questione devono:

- accedere all'area riservata utilizzando il link https://interventi.fgas.it (accessibile anche dalla Banca Dati FGAS) utilizzando le credenziali in possesso oppure SPID o CNS;
- selezionare l'impresa per conto della quale intende effettuare il pagamento;
- cliccare sul profilo dell'impresa selezionata, utilizzando il bottone in alto a destra posta accanto alla ragione sociale;
- cliccare sul bottone "Area Pagamenti" posto in basso alla pagina;
- nella sezione "Pagamenti in attesa" cliccare sul bottone "Paga" per procedere al pagamento;
- indicare i dati anagrafici del soggetto a cui intestare la ricevuta di pagamento (premendo aggiungi anagrafica è possibile specificare un altro soggetto);
- indicare l'indirizzo di posta elettronica a cui verrà recapitata la ricevuta di pagamento;
- indicare gli estremi della carta di credito;
- se l'esito della transazione è positivo, l'utente riceverà la notifica via posta elettronica e nell'area pagamenti il diritto di segreteria sarà in stato: "Pagato".

Per ulteriori indicazioni link Banca dati F-GAS https://bancadati.fgas.it/#!/home

SOSTANZE PERICOLOSE- Rilasciata la nuova versione IUCLID 6 col formato PCN aggiornato, nuove funzioni per le notifiche UFI
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-rilasciata-la-nuova-versione-iuclid-6-col-formato-pcn-aggiornato-nuove-funzioni-per-le-notifiche-ufi/

Fonte Normachem
Fonte: Poisoncentres - ECHA

È stato rilasciato l'aggiornamento di IUCLID 6 Cloud, che include la versione 4.0 del formato PCN con nuove funzioni per il portale PCN (Poison Centre Notification), utilizzato dalle imprese per trasmettere informazioni riguardo le **miscele pericolose** immesse sul mercato così come richiesto dall'Allegato VIII del Reg. CLP (leggi l'approfondimento).

Le nuove funzionalità includono:

- possibilità di indicare prodotti multicomponenti usando un identificatore di prodotto multicomponente;
- cambiamenti nelle formule standard;
- aggiunta di giustificazioni nel menù a tendina dedicato agli **update** (aggiornamenti) alla notifica, ad esempio "**Cessazione dell'immissione sul mercato**" o "**Cambio nella composizione della miscela che non richiede l'aggiornamento del codice UFI**";
- cambiamenti nella selezione del codice EuPCS ed aggiunta di una nuova tipologia di imballaggio.

Con questa ultima versione le imprese potranno trasmettere una **notifica di gruppo**.
Si ricorda che la notifica di gruppo, includendo più miscele, può essere trasmessa solamente quando:

- tutte le miscele di un gruppo hanno la stessa classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici;
- tutte le miscele del gruppo contengono gli stessi componenti; l'unica variazione ammessa è per il contenuto in profumi che non deve superare il 5% della composizione della miscela;
- in tutte le miscele del gruppo per ciascun componente l'intervallo di concentrazione riportato è lo stesso.

Sono state aggiunte alcune "validation rules" (regole di validazione) e contestualmente aggiornata la lista delle regole e relative spiegazioni (PCN Validation rules) e le altre linee guida messe a disposizione di ECHA che supportano le aziende nell'adempiere agli obblighi di notifica.

Non è tuttavia questo l'ultimo cambiamento che ci si aspetta per il portale: ci attenderanno miglioramenti nel corso della fine dell'anno, tra cui la possibilità (solo in casi specifici) di "cancellare" una notifica trasmessa.

APPROFONDIMENTI

SOSTANZE PERICOLOSE - Cos'è lo ZDHC
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-cose-lo-zdhc/

Fonte Normachem

Lo ZDHC è un programma internazionale nato dopo la campagna DETOX lanciata nello stesso anno da Greenpeace a seguito di diversi studi condotti sull'inquinamento provocato dalle industrie tessili, conciarie e del settore calzaturiero che forniscono i maggiori brand globali.

Il programma DETOX sfida le aziende ad eliminare entro il 2020 alcune sostanze chimiche pericolose dalla loro catena di fornitura (Supply Chain). Una volta lanciata questa sfida, però, non viene spiegato come le aziende dovrebbero raggiungere tale risultato.

Per questo è nato lo ZDHC, ossia un programma internazionale che ha accolto la sfida lanciata da Greenpeace, costituendo così a tutti gli effetti un piano che mira alla drastica riduzione delle sostanze chimiche pericolose di tutta la catena di fornitura del settore tessile calzaturiero e conciario entro il 2020.

Ok… Ma in pratica, cos'è lo ZDHC?
Lo ZDHC è l'acronimo di Zero Discharge of Hazardous Chemicals e consiste in un programma nato inizialmente per volontà di alcuni dei top brands a livello mondiale, che l'hanno creato focalizzandosi sui principi di **trasparenza e di gestione delle sostanze chimiche secondo un approccio integrato di prevenzione e precauzione**.

Gli obiettivi fondamentali dello ZDHC possono essere riassunti nella seguente tabellina:

1. ELIMINARE O SOSTITUIRE LE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE 2. SVILUPPARE PROCESSI TRASPARENTI PER PROMUOVERE UNA CHIMICA PIU' SICURA 3. SVILUPPARE GLI STRUMENTI EFFICACI, LE BUONE PRATICHE E LA FORMAZIONE PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE 4. SVILUPPARE LA COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS* PER PROMUOVERE LA TRASPARENZA IN MERITO ALLE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE/SCARICATE E L'APPLICAZIONE DELLE BUONE PRATICHE

*Stakeholders: gli stakeholder sono i portatori di interessi dell'azienda. Non ci si riferisce solamente ai clienti, ma anche – e diremmo soprattutto – ai fornitori, dipendenti ed a tutti coloro che sono collegati direttamente all'azienda.

Chi sono interessati allo ZDHC? Ad oggi già 22 importanti marchi dei settori tessile e calzaturiero hanno aderito al programma, che si rivolge tuttavia non solo ai brand, ma anche alle aziende appartenenti alla filiera produttiva, partendo ovviamente dai fornitori di prodotti chimici. Indirettamente, infatti, anche tutti gli attori della catena di approvvigionamento devono conformarsi a quanto richiesto dallo ZDHC al fine di rispondere alle esigenze e ai capitolati dei loro clienti e poter essere considerati quindi "fornitori qualificati". Per tale ragione, onde evitare di essere estromessi dalla supply chain, le aziende facenti parte di questa catena di approvvigionamento devono necessariamente conformarsi qualora il brand decida di aderire al programma.

Come posso essere conforme allo ZDHC? Innanzitutto non devo introdurre nel ciclo produttivo determinate tipologie di sostanze, che sono espressamente classificate in un'apposita lista e per le quali vengono imposti specifici limiti. Questa lista viene indicata con l'acronimo "*MRLS*" (*Manifacturing Restricted Substance List)* e riporta appunto le sostanze soggette a restrizione nei processi produttivi.
In secondo luogo devo gestire le acque di scarico, rispettando i limiti di concentrazione imposti dalla Wastewater Guideline (emanata sempre da ZDHC) per i reflui originati dai processi produttivi Le sostanze chimiche devono poi essere gestite in modo opportuno ed organizzato, per tale ragione è stato previsto anche un protocollo di audit per valutare tale aspetto.
Infine, dev'essere dimostrata l'implementazione di un sistema di ricerca e sviluppo di sostanze alternative, in modo da sostituire le sostanze particolarmente pericolose con alcune ecologicamente migliori.

Cosa devo fare per poter fare tutto quanto richiesto dal programma ZDHC? Chi vuole aderire al programma, o diventare un fornitore qualificato di un brand che vi ha aderito, dovrà implementare un sistema di gestione delle sostanze chimiche e superare con successo un audit di seconda parte.

Scopo dell'audit sarà quello di verificare che l'azienda gestisca correttamente i *chemicals* nelle varie fasi del processo produttivo, dall'arrivo e stoccaggio, allo scarico dei reflui, e sia proattiva nella sostituzione delle sostanze chimiche pericolose all'interno dei suoi processi.
Le aziende devono quindi seguire i seguenti principi:

5. Raggiungere la conformità normativa;
6. Conoscenza delle materie prime presenti;
7. Valutare correttamente il rischio chimico;
8. Qualificare correttamente i fornitori;
9. Procedure operative per la gestione;
10. Procedure operative ambientali;
11. Formazione interna;
12. R&D per sostituire le sostanze incluse nella MRLS;
13. Miglioramento continuo (monitoraggio e misurazione degli obiettivi e continui audit interni).